

# STATUTO

## UNICREDIT FOUNDATION ETS

### **Articolo 1 Costituzione, sede e delegazioni**

È costituita, anche in seguito alla fusione tra la “UniCredit Foundation” e la “UniCredit & Universities Fondazione di studio in onore del Cavaliere del Lavoro Ugo Foscolo”, una Fondazione denominata "UniCredit Foundation - Fondazione di studio in onore del Cavaliere del Lavoro Ugo Foscolo Ente del Terzo Settore", in breve “UniCredit Foundation ETS”.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico degli Enti del Terzo Settore così come disciplinati dal D. Lgs. n. 117/2017 nel più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

La Fondazione ha sede in Milano.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di relazione, a livello nazionale e internazionale, e di supporto al miglior perseguimento degli scopi della Fondazione stessa.

### **Articolo 2 Scopo**

La Fondazione è costituita con durata illimitata per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017. In particolare, essa si propone di svolgere e sostenere le seguenti attività:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
4. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
5. formazione universitaria e post-universitaria;
6. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
7. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
9. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
10. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
11. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
12. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

13. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
14. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
15. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
16. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il conseguimento dei propri fini, la Fondazione può intervenire in Italia e all'estero.

Con riferimento a quanto previsto alla lettera g), la Fondazione si impegna a conferire annualmente un congruo numero di premi, borse di studio e di ricerca, a giovani laureandi o laureati in università o istituti di istruzione universitaria legalmente riconosciuti che desiderano perfezionarsi in discipline economiche, finanziarie, giuridiche, politiche e sociali anche in ottemperanza al contenuto degli accordi sottoscritti con l'Associazione Borsisti Marco Fanno. Le valutazioni per l'assegnazione dei premi, delle borse di studio e delle borse di ricerca verranno fatte dal Comitato Scientifico, secondo quanto previsto dal successivo articolo 11.

La Fondazione potrà svolgere attività per finanziare le proprie attività di interesse generale, e potrà promuovere iniziative presso i terzi per ottenere lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nei limiti ed alle condizioni dettate dall'art. 7 del D. Lgs. N. 117/2017.

Potranno essere organizzate e promosse attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

E' fatto ad ogni modo divieto di svolgere attività diverse da quelle ammesse e consentite per gli ETS così come disciplinati dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

### **Articolo 3 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, comprensivo anche del fondo di dotazione della Fondazione "UniCredit & Universities Fondazione di studio in onore del Cavaliere del Lavoro Ugo Foscolo".
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

### **Articolo 4 Proventi**

La Fondazione procede al conseguimento dei suoi scopi con i seguenti proventi:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Articolo 5 Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Segretario del Consiglio;
- 4) il Direttore Generale;
- 5) l'Organo di controllo e revisione;
- 6) il Comitato Scientifico.

#### **Articolo 6 Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, tutti nominati dal Fondatore UniCredit Spa.

I consiglieri, accettando la loro nomina, si impegnano a:

- 1) dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre organizzazioni
- 2) mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione le loro competenze in ambito accademico e/o in ambito sociale e/o in aree utili al miglior funzionamento della Fondazione stessa

Uno dei suddetti membri dovrà essere scelto dal Fondatore UniCredit Spa all'interno di un elenco di almeno tre candidati indicati dal Consiglio Direttivo della Associazione Borsisti Marco Fanno.

Tutti i Consiglieri nominati durano nella carica un triennio e possono essere confermati per non più di tre mandati. Se per rinuncia o per revoca da parte del Fondatore o ancora per altra causa vengono a mancare il Presidente e/o uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, UniCredit Spa provvederà alle sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare il membro individuato all'interno della lista fornita dal Consiglio Direttivo della Associazione Borsisti Marco Fanno, sarà lo stesso Consiglio Direttivo a fornire una nuova lista di non meno di tre candidati a UniCredit SpA, che provvederà alla nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha pieni poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate e delle uscite, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le iniziative a cui la Fondazione darà seguito e ne definisce l'impegno economico.

Nell'ambito delle funzioni organizzative, il Consiglio è competente a:

- approvare annualmente un piano di attività con indicazione dei progetti da realizzare e delle risorse economiche necessarie; tale piano potrà essere modificato e/o integrato anche successivamente con l'approvazione di nuove iniziative;

- valutare tutte le iniziative di carattere scientifico e culturale nell'ambito degli studi economico-finanziari proposte dalla Associazione Borsisti Marco Fanno e a deliberare se accoglierle come iniziative congiunte della stessa Associazione e della Fondazione, fornendo in tal caso, tutti i mezzi necessari ad attuarle;
- nominare il Presidente;
- nominare e revocare, in quest'ultimo caso ove sussista una giusta causa, il Vice Presidente il quale svolge le attribuzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi;
- nominare e revocare, in quest'ultimo caso ove sussista una giusta causa, su proposta del Presidente, il Segretario del Consiglio;
- nominare e revocare, in quest'ultimo caso ove sussista una giusta causa, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approvare l'analisi della gestione redatta annualmente dal Direttore Generale a corredo del bilancio di esercizio;
- approvare il regolamento della Fondazione e del Comitato Scientifico;
- delegare parte dei propri poteri, nei limiti di quanto previsto nel seguito del presente statuto, al Presidente, al Direttore Generale e al Segretario del Consiglio;
- nominare i membri del Comitato Scientifico e il Direttore Scientifico;
- istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività;
- compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'attività della Fondazione o comunque inerente i propri scopi o le proprie attività strumentali, accessorie o connesse;
- accettare eredità, legati e donazioni;
- approvare le modifiche statutarie, previo consenso del Fondatore UniCredit S.p.A.

#### **Articolo 7 Presidente della Fondazione**

Il Presidente rappresenta la Fondazione, anche di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli ha la firma sociale e vigila sull'osservanza dello Statuto.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente spettano la rappresentanza della Fondazione nonché i compiti di gestione dell'attività della medesima, nei limiti delle facoltà attribuitigli dal presente statuto e dei poteri che potranno essergli delegati, tempo per tempo, dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sottoporre al medesimo le proposte di deliberazione ritenute opportune o proposte dai consiglieri;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Inoltre, al Presidente, quale rappresentante legale della Fondazione, possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione contestuale o anche successiva rispetto alla sua nomina, nei limiti di volta in volta stabiliti dallo stesso Consiglio di Amministrazione, i poteri di compiere specifici atti o categorie di atti rientranti nell'attività della Fondazione o comunque inerenti i propri scopi o le proprie attività principali, strumentali, accessorie o connesse, ivi compresa l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Il Presidente vigila sull'indipendenza del Segretario del Consiglio e assicura che lo stesso disponga di poteri, strumenti, struttura organizzativa e personale adeguati all'esercizio delle sue funzioni.

### **Articolo 8 Segretario del Consiglio**

Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone dotate di adeguata professionalità ed esperienza nell'ambito del Terzo Settore. Il Segretario del Consiglio resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

La carica di Segretario del Consiglio è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e di Direttore Generale.

Il Segretario del Consiglio redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a cui partecipa come uditore, anche avvalendosi di mezzi tecnologici per la registrazione.

Egli cura inoltre tutti gli adempimenti formali posti dalla legge a carico della Fondazione provvedendo in particolare alla:

1. convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in base al calendario fissato dal Presidente,
2. tenuta e aggiornamento di libri, atti e documentazione previsti dalle normative di settore,
3. predisposizione e cura di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, con particolare attenzione al deposito di atti presso gli uffici competenti e ai rapporti con i notai, laddove previsto.

Il Segretario del Consiglio assiste il Presidente nei suoi compiti e, in particolare:

1. nella preparazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei relativi ordini del giorno;
2. nella predisposizione delle relative delibere;
3. nell'assicurare preventivamente l'adeguatezza, la tempestività e la completezza di flussi informativi indirizzati al Consiglio e necessari per le sue deliberazioni;
4. nelle comunicazioni con i Consiglieri;
5. nell'assicurare, secondo le intese tra Presidente e Direttore Generale, l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di soggetti che, per ragione di materia o argomenti trattati, possono fornire ausilio concreto ad un più efficace svolgimento delle riunioni stesse, coordinandone altresì gli interventi;
6. nell'organizzazione di eventuali "induction meeting" dei consiglieri di amministrazione con obiettivi di formazione continua degli stessi;
7. nella gestione dei rapporti della Fondazione con gli uffici della Pubblica Amministrazione, fornendo agli stessi dati, documenti o informazioni richiesti dalle vigenti normative, nei limiti delle deleghe ricevute;
8. negli eventuali aggiornamenti o modifiche dello Statuto;
9. nell'illustrare annualmente al Consiglio l'utilizzo del budget ad esso assegnato con gli opportuni dettagli.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, stabilisce il budget annuale assegnato al Segretario del Consiglio del quale lo stesso possa disporre con autonomi poteri di spesa.

Una relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati al Segretario del Consiglio viene presentata annualmente in concomitanza con l'approvazione annuale del bilancio.

### **Articolo 9 Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Direttore Generale resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e di Segretario del Consiglio.

Il Direttore Generale opera sulla base di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle indicazioni elaborate dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale provvede a:

- a) curare l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, e riferire al Consiglio stesso in merito ai provvedimenti adottati e ai risultati raggiunti;
- b) compiere gli atti volti al conseguimento di quanto rientrante nei propri compiti e nelle proprie funzioni, nel rispetto delle eventuali deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà indicare durata, compiti e limiti;
- c) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi e nell'individuazione degli obiettivi, che saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio stesso;
- d) organizzare e sovrintendere agli uffici e alle strutture organizzative della Fondazione;
- e) collaborare con il Presidente nella cura delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, ivi incluse le autorità giudiziarie, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- f) redigere, avvalendosi degli uffici della Fondazione, il bilancio consuntivo della Fondazione, composto da: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione, e il bilancio sociale, presentandoli al Consiglio per l'approvazione;
- g) predisporre, su eventuale iniziativa del Presidente, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- h) fornire al Consiglio Direttivo e alla Assemblea dei Soci dell'Associazione Marco Fanno le strutture e il supporto organizzativo necessari allo svolgimento delle loro attività;
- i) sostenere, avvalendosi dell'aiuto del Direttore Scientifico, tutte le iniziative legate alla Associazione Marco Fanno e alla sua Alumni;
- j) garantire un costante aggiornamento ad opera del Direttore Scientifico dei contenuti delle pagine web della sezione dedicata alla Associazione Borsisti Marco Fanno.

Il Direttore Generale partecipa con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può altresì essere investito, da parte del Consiglio di Amministrazione, di speciali deleghe ed eventualmente anche di poteri di firma, in ordine alle deleghe attribuitegli.

#### **Articolo 10 Organo di controllo e revisione**

L'Organo di controllo, nominato ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/17, rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo stesso sono quelle indicate nell'art. 30 sopraccitato (e ss. mm. ii.)

I membri dell'Organo di controllo vengono nominati dal Fondatore.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui sia obbligatoria la revisione, e non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di revisione vengono nominati dal Fondatore, rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

L'Organo di controllo e revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 11 Comitato Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un "Comitato Scientifico" composto da non meno di 5 (cinque) membri, di cui non meno di 3 (tre) scelti fra docenti e studiosi delle discipline che rientrano nell'interesse della Fondazione. Due degli ulteriori membri saranno scelti all'interno di una lista, composta da non meno di quattro professori universitari indicati dal Consiglio Direttivo della Associazione Borsisti Marco Fanno.

Nessun membro del Consiglio di Amministrazione potrà essere nominato membro del Comitato Scientifico.

Oltre a questi membri, fa parte del Comitato Scientifico, senza diritto di voto, il Direttore Scientifico della Fondazione, a cui spetta il compito di coordinare e organizzare il regolare funzionamento del Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno il suo Presidente che, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito da un membro da lui delegato.

Il Presidente del Comitato Scientifico non potrà mai essere il Direttore Generale o il Direttore Scientifico della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica un biennio e possono essere riconfermati fino ad un numero massimo di tre mandati consecutivi.

Il Comitato Scientifico provvede, con proprio insindacabile giudizio, a formare le graduatorie di merito per il conferimento delle borse di studio, dei premi e delle borse di ricerca che verranno all'uopo istituiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Comitato Scientifico può avvalersi della collaborazione di esperti esterni (Consulenti Scientifici) per la valutazione delle iniziative e per la formazione di graduatorie di merito relative a singole iniziative, per le quali è opportuno il coinvolgimento di professionalità o competenze scientifiche specialistiche.

### **Articolo 12 Direttore Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Direttore Generale, il Direttore Scientifico della Fondazione. Il Direttore Scientifico è membro di diritto del Comitato Scientifico senza diritto di voto.

Il Direttore Scientifico resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Direttore Scientifico spetta il compito di:

- coordinare e organizzare il regolare funzionamento del Comitato Scientifico redigendo anche i verbali delle riunioni;
- predisporre, su eventuale iniziativa del Presidente, il regolamento del Comitato Scientifico da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e curarne eventuali, successivi, aggiornamenti e modifiche;
- garantire un costante aggiornamento dei contenuti delle pagine web della Fondazione relativi a tutte le iniziative svolte nell'ambito del sostegno allo studio e alla ricerca incluse quelle della sezione dedicata alla Associazione Borsisti Marco Fanno.

Il Direttore Scientifico, inoltre, assiste il Direttore Generale:

- nello sviluppo, nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative della Fondazione;
- nello sviluppo e nel consolidamento dei rapporti con il mondo accademico e con gli operatori attivi in ambito sociale;
- nello sviluppo, nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative scientifiche della Associazione Marco Fanno;
- nello sviluppo, nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative legate alla Alumni Marco Fanno.

### **Articolo 13 Compensi**

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire l'ammontare dei gettoni di presenza per i membri dell'Organo di Controllo e revisione, per i membri del Comitato Scientifico e per i Consulenti Scientifici, da corrispondersi in ragione delle attività svolte e in occasione delle loro riunioni.

A tutte le cariche spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico: il Direttore Generale provvederà a verificarne la spettanza e ad erogare rimborsi o pagamenti diretti.

Presso la Fondazione, anche questa volta nel rispetto delle previsioni al riguardo recate dal D.Lgs. n. 117/2017, sarà ammesso lo svolgimento di attività di volontariato funzionali alle finalità ed attività della Fondazione.

#### **Articolo 14 Convocazioni**

Dietro convocazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il bilancio consuntivo e per valutare i suggerimenti proposti dal Direttore Generale per il miglior perseguimento degli scopi della Fondazione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene a cura del Segretario del Consiglio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica o con ogni mezzo che assicuri la prova del ricevimento dell'avviso di convocazione.

Il Consiglio dovrà comunque essere riunito dal Presidente ogni qualvolta ciò sia richiesto da almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

In ogni caso le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In caso di particolari necessità, e per specifiche materie (fatta eccezione per delibere che comportino modifiche allo statuto o lo scioglimento dell'ente), il Presidente potrà richiedere (direttamente o per il tramite del Segretario di Consiglio) ai Consiglieri di deliberare tramite apposito "consenso" o "consultazione" espressi per iscritto, entro un termine predefinito, qualora tutti i Consiglieri siano favorevoli.

L'oggetto della delibera e la decisione da assumere dovranno essere analiticamente specificati nello scritto elaborato dal Presidente.

I singoli Consiglieri comunicheranno al Presidente il proprio consenso (o diniego) alla delibera proposta, con modalità tali da poter avere certezza della provenienza dello stesso; il Presidente, una volta raccolto l'esito della consultazione, ne informerà il Consiglio intero comunicando la delibera così assunta.

Le decisioni così prese verranno poi ratificate collegialmente al primo Consiglio successivo.

Il Segretario del Consiglio e il Direttore Generale partecipano di diritto, pur senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.



Il Presidente del Comitato Scientifico può, su invito del Presidente, partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto. Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto a cura del Segretario del Consiglio un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario del Consiglio, verrà poi trascritto sul libro delle adunanze del CDA.

### **Articolo 15 Esercizio finanziario e approvazione del bilancio**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, presentato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dev'essere accompagnato dalla relazione del Collegio di Revisori dei Conti ed approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La Fondazione redige e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio di esercizio redatto in conformità alle linee guida tempo per tempo vigenti.

Il bilancio consuntivo su proposta del Presidente deve essere approvato e depositato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla relazione di missione e dal bilancio sociale, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo.

Il progetto di bilancio è messo a disposizione dell'Organo di controllo e revisione almeno 15 giorni prima della data fissata per le relative deliberazioni affinché il citato Organo di controllo possa formulare le sue osservazioni e rendere, per il bilancio consuntivo, la relazione prescritta dalla legge.

La Fondazione, qualora previsto dalla normativa o ritenuto opportuno dal Consiglio, adotta un bilancio sociale secondo le linee guida tempo per tempo vigenti.

Il bilancio sociale è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed è pubblicato nel sito internet della Fondazione o mediante altri mezzi di comunicazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- i libri dei verbali dell'organo di controllo e revisione;
- i libri di ogni eventuale altro organo sociale;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale (*se vi siano*).

### **Articolo 16 Scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio della Fondazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i fondatori.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Lo scioglimento volontario della Fondazione è subordinato al previo consenso scritto del Fondatore.

**Articolo 17 Clausola di rinvio**

Per quanto non sia espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, al D.Lgs. 117/17 (e ss.mm.ii.) ed alle altre norme di legge vigenti in materia.